

Notaio Margherita Gallizia di Vergano

20123 Milano - Via Cappuccio n.16

Tel. 028692979 - Fax 039.5973441

margherita.gallizia@galliziaderosanotai.it

Repertorio n. 10536

Raccolta n. 6231

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre, alle ore 9,45 (nove e quarantacinque minuti).

In Milano, via Cappuccio n. 16,

avanti a me **Margherita Gallizia di Vergano, Notaio** in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso:

PIZZONI Livio nato a Milano il 18 gennaio 1964, domiciliato per la carica in Milano, Corso di Porta Romana n. 116/A.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE AIUTIAMOLI"

con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 116/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 97461810158, partita IVA: 06604480969, REA MI-1869712, legalmente riconosciuta con provvedimento Regione Lombardia ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia il 9 luglio 2008 al n. 2320,

e mi chiede di assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio verbalizzo quanto segue:

assume la presidenza lo stesso Presidente, il quale mi dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora come da avviso inviato a mezzo a tutti i Consiglieri in data 9 ottobre 2020;
- che per l'organo Amministrativo è presente esso Presidente e gli altri Consiglieri in carica: Sergio Canapini, Maria Pia Bertinato, Cristina Ardigò in video-conferenza; assente giustificata Elena Bertinato;
- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che pertanto la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto della Fondazione Aiutiamoli Onlus in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (d. Lgs. 117/2017).
2. Varie ed eventuali

SI APRE LA SEDUTA

I membri del Consiglio di Amministrazione intervenuti alla riunione, espressamente interpellati dal Presidente, riconoscono di essere ben informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla loro trattazione.

Sul primo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti che, entro il **31 ottobre 2020**, è necessario procedere alle modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 e la modifica dello statuto è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le

*Registrato a Milano D.P. I
il 29/10/2020
al n.75071
Serie 1T
Euro Esente*

nuove disposizioni previste per le Fondazioni dal Codice del Terzo Settore, ed entrerà in vigore al momento dell'iscrizione nel RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando la riformulazione dell'oggetto sociale e le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Il Consiglio, dopo esauriente discussione ed all'unanimità dei presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto sociale aggiornato con l'oggetto sociale riformulato e le nuove disposizioni previste per le Fondazioni dal Codice del Terzo Settore, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

Il Consiglio dà fin d'ora mandato al Presidente pro-tempore per la richiesta di iscrizione al RUNTS e per le eventuali modifiche richieste per l'iscrizione e dichiara che per effetto delle modifiche statutarie la denominazione negli atti della Fondazione risulterà essere FONDAZIONE AIUTIAMOLI e sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, alle ore 10,05 (dieci e cinque minuti).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente allo statuto allegato sotto "A", al comparsente che approvandolo e confermandolo lo ha sottoscritto con me Notaio alle ore 10,05 dieci e cinque minuti. Scritto con mezzo elettronico in parte da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta il presente atto di un foglio occupato per quattro pagine. Firmato: LIVIO PIZZONI, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO

STATUTO
“Aiutiamoli ETS”

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita la Fondazione denominata “**Aiutiamoli ETS**” di seguito, in breve, “Fondazione”.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, del Codice civile.

3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 2

Finalità e principi ispiratori

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione rivolti a soggetti affetti da disturbi mentali e di sostegno alle loro famiglie e ciò anche mediante attivazione di strutture dedicate.

2. La Fondazione, in particolare, promuove la Salute Mentale della persona in tutti i suoi aspetti e in tutte le fasi della sua evoluzione, favorendo la prevenzione, il miglioramento della qualità della vita, il supporto alla famiglia e la creazione di una cultura diffusa nella società civile.

3. Muovendo da questi principi ispiratori, la Fondazione lavora su due fronti paralleli e complementari:

– da un lato, si occupa della cura e della riabilitazione della persona con disagio mentale, allo scopo di gestire il disturbo fin dal suo insorgere, favorire la progressiva autonomia del malato ed il suo graduale reinserimento nella società;

– dall'altro, si prende cura di ciò che sta intorno alla malattia, ovvero la famiglia e la società. Per la famiglia, in particolare, la Fondazione ha l'obiettivo di affiancare e supportare chi vive accanto alle persone con disturbo mentale; sul fronte della società, l'obiettivo è quello di sostenere l'informazione e la prevenzione e di lottare contro lo stigma, favorendo l'accoglienza del malato attraverso lo sviluppo di una cultura sul tema della salute psichica.

Articolo 3

Attività di interesse generale

1. La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

2. In particolare la Fondazione intende creare e sviluppare le seguenti attività:

- **Centro Psicologico.** Si tratta di un servizio che offre a tutti i cittadini sedute di psicoterapia, consulenza e sostegno psicologico e percorsi di gruppo a prezzi **calmierati** per il singolo, le coppie, le famiglie, nonché percorsi diagnostici con valutazioni cognitive, **neuropsicologiche** e di personalità. Inoltre, attraverso il Centro Psicologico, si offrono servizi educativi privati su progetti di accompagnamento e sostegno individuale e familiare;

- **Supported Housing.** Si tratta di un servizio che prevede soluzioni di supporto domiciliare in appartamenti autonomi e privati gestito con particolare flessibilità organizzativa e massima personalizzazione d'intervento. L'obiettivo degli interventi è di promuovere la qualità della vita dell'utente, di **sostenerne** la famiglia, di lavorare su risorse e potenzialità, di valorizzare la rete sociale di riferimento favorendo i processi di inclusione;

- **Centro Diurno.** Si tratta di un servizio per la salute mentale il cui obiettivo cardine è la cura integrata di persone con disturbi psichici, attraverso l'attivazione di prestazioni riabilitative specializzate e personalizzate. Il servizio viene realizzato presso una struttura **semiresidenziale** psichiatrica, accreditata dalla Regione Lombardia;

- **Lotta allo stigma.** Vengono realizzate iniziative culturali, informative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli operatori, volte a lottare contro lo stigma e a valorizzare l'importanza della diagnosi precoce;

- **Programmi di Residenza Leggera.** Si tratta di un servizio di accoglienza residenziale per soggetti che, dopo un percorso riabilitativo di salute mentale, hanno recuperato una buona competenza relazionale e un grado di autonomia tali da consentire un recupero sociale, abitativo e lavorativo. Le strutture sono gestite dai pazienti con il sostegno di una **équipe** di operatori professionisti per favorirne l'integrazione nel contesto sociale;

- **Housing Sociale.** Si tratta di progetti che forniscono agli utenti in dimissione dalle **Residenzialità** protette o dalle Comunità Terapeutiche, i quali versano in situazioni di grave disagio esistenziale o **socioeconomico**-familiare o in attesa di una abitazione autonoma, soluzioni abitative supportate, ubicate nel territorio cittadino;

- **Inserimento socio-lavorativo protetto.** Si tratta di un servizio rivolto a favore di persone con disagio mentale che si realizza attraverso percorsi di propedeutica al lavoro e tirocini formativi per il recupero delle abilità, percorsi di integrazione sociale all'interno del territorio di appartenenza **inclusivi** in una rete sociale.

Articolo 4

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi

provvedimenti attuativi.

2. È attribuita al Consiglio d'Amministrazione la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse che potranno successivamente essere realizzate da parte della Fondazione.

Art. 5

Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6

Organi sociali

1. Gli organi sociali della Fondazione sono:

- a. Il Consiglio di Amministrazione;
- b. l'Organo di Controllo;
- c. Il Comitato Tecnico – Scientifico, se istituito
- d. Il Direttore Generale, se istituito;
- e. il Comitato Esecutivo, se istituito.

2. I componenti degli organi sociali possono percepire compensi secondo i criteri definiti con delibera del C.d.A., nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 3, d.lgs. 117//2017.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

2. Sono membri del Consiglio d'Amministrazione:

- a. i due Fondatori e, in caso di decesso, i loro eredi o, in mancanza, le persone dagli stessi designati;
- b. un rappresentante dell'ODV **Aiutiamoli** scelto tra quelli proposti dal Consiglio Direttivo della stessa, nominati dal fondatore più anziano;
- c. gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati a maggioranza dei Consiglieri di cui ai precedenti punti a) e b), fra una rosa di candidati scelti fra le persone che maggiormente collaborano e si impegnano allo sviluppo e alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione ed in possesso delle competenze professionali e dei valori morali di riferimento della sua missione.

3. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica tre anni salvo revoca. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Per ciascuno di essi dovrà essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a coloro i quali è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 8

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà:

- di nominare il Direttore Generale, i membri del Comitato esecutivo del Comitato Tecnico Scientifico e di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi.
- di redigere ed approvare, entro il mese di novembre dell'anno in corso, il

bilancio preventivo e, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo della Fondazione;

- di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo e dal Comitato Tecnico Scientifico.

- nomina e revoca il soggetto che esercita la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017;

2. Il Consiglio di Amministrazione **supervisiona** e verifica le attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

3. Non si applicano l'art. 24 e 25 del d.lgs. 117/2017, ma unicamente quanto previsto dall'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

5. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente, ad altri suoi membri, alcuni dei propri poteri stabilendone modalità e condizioni.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, anche a mezzo fax o PEC, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

3. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento;

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante sistemi digitali di videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

8. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e da un Segretario che, per ogni adunanza, è designato dal Presidente medesimo.

9. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Agli

amministratori si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Articolo 10

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni, salvo revoca, e può essere confermato. Il suo mandato indipendentemente dalla data dell'insediamento, scade contemporaneamente a quello del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo all'interno del mandato del CdA, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione, il Comitato Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico che presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- cura oppure, in caso di presenza del Direttore Generale verifica, il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
- Coltiva relazioni e reti sia istituzionali sia di sviluppo condiviso di progettazione sociale innovativi con partner pubblici e privati.

Articolo 11

Il Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione (che lo presiede), dal Direttore generale ove presente e, su proposta del Presidente e su nomina del Consiglio d'Amministrazione, da due membri dotati delle competenze e conoscenze idonee al perseguimento delle attribuzioni e dei compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Esecutivo ha funzioni consultive e le sue finalità sono:

- l'amministrazione del patrimonio della Fondazione sia per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione persegue gli scopi sociali (poteri non già riconosciuti al Consiglio d'Amministrazione);
- la gestione di investimenti economico-finanziari e/o immobiliari finalizzati agli obiettivi statuari;
- nel caso non venisse nominato il Direttore generale avrà la gestione degli aspetti fiscali e legali della Fondazione oltre alla gestione del personale e relative funzioni.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce in seduta ordinaria ogni tre mesi e, in caso di necessità, su convocazione straordinaria da parte del Presidente.

4. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. I loro mandati, indipendentemente dalla data di insediamento scadono contemporaneamente.

Articolo 12

Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato tecnico-scientifico presieduto dal Presidente della Fondazione è composto da per un massimo di nove componenti scelti tra le personalità di spicco nel campo dell'attività svolta dalla Fondazione.
2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I mandati, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.
3. Il Comitato tecnico-scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.
4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico:
 - partecipa costantemente al monitoraggio e all'**efficiamento** organizzativo di tutti i servizi attivi della fondazione;
 - propone e sostiene lo sviluppo di nuovi progetti e di attività socio-sanitarie a favore di persone con disabilità o svantaggio sociale e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
 - propone e favorisce l'apertura al territorio attraverso la creazione di reti con enti pubblici e privati per condividere attività, iniziative ed eventi coerenti con la missione della Fondazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico /revisore dei conti, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato indipendentemente dalla data d'insediamento; i componenti dell'organo di controllo decadono contestualmente al Consiglio d'amministrazione.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

Direttore Generale

1. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale che è organo esecutivo della Fondazione e ne rappresenta il vertice gestionale e organizzativo.

2. Persegue gli obiettivi definiti dal Consiglio e pianifica le strategie e le attività della Fondazione in collaborazione con il Presidente, il Comitato Direttivo e coi responsabili di direzione e amministrazione.

3. Nei limiti definiti dal Consiglio d'Amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto, al Direttore Generale competono:

- l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi con particolare attenzione alla predisposizione dei dati per il bilancio d'esercizio e per la redazione del bilancio di missione;
- la gestione economico finanziaria della Fondazione all'interno del Comitato Direttivo, se presente;
- l'organizzazione e il coordinamento delle risorse umane e strumentali;
- le proposte al Presidente ed al Consiglio d'Amministrazione per gli investimenti del Patrimonio e dei Fondi di Riserva;
- la cura delle attività di **fundraising**, di progettazione e di comunicazione;
- l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto il controllo del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.

4. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.

3. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Articolo 16

Libri sociali

1. La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

2. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio

d'Amministrazione.

3. I verbali del Consiglio d'Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico, contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Il Segretario verbalizza e sottoscrive, insieme al Presidente, le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione ai membri della Fondazione che lo richiedano.

Articolo 17

Fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione attualmente di euro 53.000,00. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni e legati di beni mobili e immobili ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione.

2. Il Fondo patrimoniale della Fondazione è composto:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo patrimoniale o "fondo di dotazione";
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo patrimoniale;
- da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 18

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- da contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 19

Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e devono essere dallo stesso approvati entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Al superamento delle soglie di cui all'art 14 del CTS, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a predisporre il bilancio sociale redatto secondo le linee guide indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da approvarsi nei termini di legge.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività della Fondazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. Il Consiglio d'Amministrazione gestisce le scritture contabili della Fondazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 20

Divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 21

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a **devolverlo** alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 22

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: LIVIO PIZZONI, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 N. 82, già modificato dall'Art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 N. 235, firmato digitalmente come per Legge che si rilascia per gli usi consentiti.

File firmato digitalmente dal Notaio Margherita Gallizia di Vergano